

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio e così composto:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| dott. Ciro Monsurrò | Presidente, |
| dott. Francesco Taurisano | Giudice |
| dott.sa Maria Luisa De Rosa | Giudice rel. |

DECRETO

nel procedimento di esdebitazione n. 3475/2011 tra

[redacted] rapp.to e dif.so dall'avv.to [redacted]

come da procura a margine del ricorso

i creditori concorsuali, resistenti.

IL CASO.it

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15/3/2011, con documenti a corredo,
[redacted], premesso:

che, con sentenza del 6/10/2004, il Tribunale di Roma aveva
dichiarato il fallimento della [redacted] di [redacted]
[redacted] e [redacted] snc nonché dei soci [redacted] e
[redacted];

che la procedura fallimentare n. 991/2004 era stata dichiarata chiusa
con decreto in data 13-15/10/2010 per compiuta ripartizione
dell'attivo e con parziale soddisfazione dei creditori concorsuali;
che sussistevano le condizioni di legge per la concessione
dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall.;

tanto premesso, chiedeva che gli fosse concesso detto beneficio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore (delegato alla trattazione del procedimento), veniva notificato a tutti i creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, nonché ai creditori tardivamente ammessi (non soddisfatti) ed il curatore depositava parere scritto favorevole, nonché copia delle lettere spedite (a mezzo fax o raccomandata) ai membri del comitato dei creditori perché esprimessero il loro parere.

All'udienza dell'1/6/2011 comparivano il difensore del ricorrente nonché i legali dei creditori chirografari non soddisfatti ~~XXXXXXXXXX~~ srl (questo anche a mezzo del legale rapp.n.te) e ~~XXXXXX~~ srl che si opponevano alla richiesta esdebitazione;

All'udienza del 29/9/2011 il procedimento era riservato per la decisione.

Acclarata la tempestività della domanda depositata nel termine di cui all'art. 14/1° co l.f. nonché la regolare instaurazione del contraddittorio, pacifica è la sussistenza delle condizioni soggettive di cui all'art. 142/1°co n.da 1 a 6.

Il merito della domanda, da valutare non disgiuntamente dalle opposizioni proposte, sottopone all'esame del Collegio la questione di carattere interpretativo (variamente risolta dalla giurisprudenza di merito) afferente la condizione oggettiva *"l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali il curatore"*.

Invero, nel suo parere, il curatore evidenzia che il C.dic. ritualmente convocato, non ha espresso parere contrario e che il fallimento è stato chiuso per compiuta ripartizione dell'attivo con soddisfazione parziale

soltanto di una parte dei creditori privilegiati con esclusione, quindi, di parte dei creditori privilegiati e di tutti i creditori chirografari; ed, infatti, si sono opposti due creditori chirografari.

Argomenta, peraltro, la concedibilità del beneficio dell'esdebitazione sulla base di due pronunce giurisprudenziali (Trib. Terni 9/3/2011 e Trib. Vicenza 1/12/2009) con le quali sono state ritenute accoglibili le domande di esdebitazione anche in caso di pagamento parziale di una parte dei creditori.

Sul punto, i Tribunali fall.ri si sono divisi fra due tesi interpretative, tesi che ricalcano le differenti letture dei primi commentatori.

Secondo una tesi, la disposizione va interpretata nel senso che, perché il beneficio sia concedibile, occorre, ed è sufficiente, che almeno "parte" dei creditori ammessi al passivo, ossia almeno uno di loro, abbia ricevuto un sia pure parziale soddisfacimento nella ripartizione dell'attivo fallimentare (Trib. Mantova 3 aprile 2008, decr.; Trib.

Piacenza 22 luglio 2008, decr.; App. Bologna 8 luglio 2008, decr., in www.utetgiuridica.it; Trib. Taranto 22 ottobre 2008, decr.; App. Ancona 12 dicembre 2008, decr.).

Secondo altra tesi, invece, la disposizione va intesa nel senso che il beneficio è subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti il che implica che il fallimento si sia chiuso con una ripartizione che abbia soddisfatto, ancorché in misura minima, tutti i creditori ammessi al passivo.

(Trib. Udine 21 dicembre 2007, decr., Trib. Ancona 18 giugno 2008, decr.; Trib. Rovigo 22 gennaio 2009, decr)

A sostegno della prima tesi sono adottati vari argomenti quali la meritevolezza del fallito (una volta accertate le condizioni normative

non possono aver rilievo i risultati della ripartizione dell'attivo); la *ratio* dell'istituto (ispirato a consentire al debitore di avviare una nuova impresa senza il carico dei vecchi debiti: *fresh start*); la previsione nella legge di delega della liberazione del debitore da *tutti* i debiti residui senza alcuna distinzione tra creditori non soddisfatti totalmente o parzialmente per cui, diversamente opinando, si perverrebbe ad una condizione (ossia che tutti i creditori privilegiati siano sempre integralmente soddisfatti) non prevista dal legislatore;

la disposizione dell'art. 143/1°co l.f. secondo cui il tribunale, col decreto che accorda l'esdebitazione, dichiara inesigibili "*i debiti non soddisfatti integralmente* " (per cui la pronuncia liberatoria riguarda non solo i debiti soddisfatti parzialmente, ma anche quelli del tutto insoddisfatti);

la disposizione dell'art. 143/2°co l.f. secondo cui contro il decreto che pronuncia l'esdebitazione possono proporre reclamo "*i creditori non integralmente soddisfatti* (e, dunque, che legittimati al reclamo sono sia i creditori totalmente insoddisfatti sia quelli parzialmente insoddisfatti).

A supporto della tesi più restrittiva sono stati addotti altri argomenti quali: l'interpretazione letterale dell'art. 142/2°co l.f. che fa riferimento ad un pagamento parziale di tutti i creditori concorsuali;

un'interpretazione sistematica dell'insieme delle disposizioni, che disciplinano l'istituto laddove l'art. 143/1°co l.f. (secondo cui il tribunale dichiara inesigibili "*i debiti non soddisfatti integralmente* ") implicitamente esclude che la pronuncia possa riguardare anche debiti per nulla soddisfatti; il tenore della disposizione di cui all'art. 144 l.f. la quale, facendo riferimento all'*eccedenza* rispetto a somme che sarebbero spettate, suppone che i creditori avrebbero dovuto essere tutti pagati in

parte, se avessero partecipato al concorso, senza distinzione fra prelatizi e chirografari.

Più in particolare l'opinione giurisprudenziale secondo cui il beneficio sarebbe subordinato al soddisfacimento almeno parziale di tutti i creditori concorrenti riposa su un'interpretazione della disciplina in questi termini: la norma rivela l'intento del legislatore di subordinare l'operatività dell'istituto premiale alla esistenza di un comportamento del debitore che risulti non solo formalmente corretto, ma anche sostanzialmente utile alla massa dei creditori, stimolandolo a tenere una condotta (anche prima del fallimento) che valga a conservare al meglio il suo patrimonio (che rappresenta la garanzia generica dei creditori ex art. 2740 c.c.), di modo che attraverso la liquidazione di esso tutti i creditori concorrenti possano recuperare quanto meno una sia pur modesta quota di quanto loro dovuto. Diversamente opinando si verrebbe alla paradossale conseguenza, per la quale basterebbe il pagamento in minima percentuale di un solo creditore perché il debitore sia liberato da tutte le sue obbligazioni nei confronti di tutti i creditori e ciò in palese contrasto con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento e svuotamento dei principi sostanziali contenuti nell'art. 142/2°co l.f., rendendola del tutto priva di senso. E, sul punto, si legge nella Relazione ministeriale al D.lgsvo 5/2006 laddove si afferma che : "*[...] l'istituto è stato strutturato in modo tale da evitare che, nella applicazione pratica, possa incentivare distorsioni nei comportamenti del debitore insolvente. Altrimenti, il sistema si sbilancerebbe a danno dei creditori in un'ottica di un vero privilegio e non del mero favor debitoris, in stridente contrasto rispetto alla finalità di sviluppo dell'economia. Una previsione meramente e totalmente liberatoria per il debitore irrigidirebbe il sistema*

[
creditizio producendo una contrazione non solo del credito bancario e finanziario ma anche del sistema delle forniture, così rallentando il ciclo economico ". Sicchè il tenore letterale della norma appare deporre nel senso di individuare con precisione il contenuto della pronuncia che il tribunale, se accoglie la domanda, è tenuto ad emettere: "*dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente*". Infine, la liberazione del debitore dai debiti residui è creato dal provvedimento in sé (permeato del suo carattere costitutivo ex art. 2908 c.c.) sicchè l'espressione "*debiti non soddisfatti integralmente*" è riferibile - secondo il significato proprio delle parole a mente dell'art 12/1° preleggi" - soltanto a tutti i debiti che siano stati pagati non integralmente, vale a dire a tutti i crediti ammessi al passivo parzialmente soddisfatti in sede di ripartizione dell'attivo.

Senonchè, nelle more tra l'assunzione della causa in decisione e il deposito del presente provvedimento, è intervenuta la sentenza n. 24215/11 del 4/10-18/11/2011 pronunciata dalla Cassazione a Sezioni Unite proprio al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale sul presupposto oggettivo.

Le SS.UU. hanno ritenuto che, in assenza di dati letterali sufficientemente chiari ed univoci per la risoluzione della questione, va utilizzato il criterio ermeneutico logico-sistematico per individuare la *voluntas legis*.

In tale prospettiva, si è preliminarmente osservato come l'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto *de quo* costituisca espressione dell'orientamento secondo cui, pur essendo l'insolvenza rappresentata come uno dei possibili risultati negativi riconducibile all'attività

imprenditoriale, tuttavia non può ricollegarsi a tale esito infausto la definitiva eliminazione dal mercato dell'imprenditore e l'automatica dispersione della ricchezza costituita dalle esperienze da questi acquisite. Sicchè, l'estinzione dei propri debiti assume una valenza centrale quale premessa indispensabile per la ripresa di attività imprenditoriale senza pendenze di sorta e senza limitazioni riferibili a precedenti debiti.

Pertanto, seppur avvertita l'esigenza di consentire all'imprenditore di ripartire da zero ("*fresch start*") dopo aver cancellato le pregresse obbligazioni ("*discharge*"), virtuosa è un'interpretazione lata della

norma finalizzata a facilitare il reinserimento nel mercato di un soggetto produttivo di reddito e di lavoro al fine anche di incrementare le opportunità di crescita del Paese.

Sulla riflessione che prevedere il soddisfacimento parziale di tutti i creditori implicherebbe un'applicazione assolutamente marginale

dell'istituto in argomento, il disposto di cui all'art. 142 l.f., deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'accesso al beneficio, occorre il pagamento parziale dei debiti esistenti.

E', poi, rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito stabilire quando, di volta in volta, la prescritta condizione si sia verificata ovvero quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quelle parzialità dei pagamenti richiesta per la concedibilità del beneficio.

Le suesposte riflessioni, argomentano le SS.UU., poggiano sul convincimento che "*l'esdebitazione costituisce un aspetto di significativa*

[*rilevanza nell'ambito del disegno delineato dal legislatore e che interpretazioni che determinano un'interpretazione restrittiva non si pongono in sintonia con le opzioni effettuate dal legislatore delegante".*

Nel caso di specie, deve ritenersi che la prospettazione così come individuata non si sia verificata.

Invero, si legge dal parere del curatore che, seppur pagate tutte le spese, la massa passiva totale insinuata è pari ad € 210.440,66 mentre risultano pagati debiti per soli € 10.369,73; in particolare, sono stati soddisfatti una piccola parte di creditori privilegiati mentre sono rimasti assolutamente impagati tutti i creditori chirografari.

Sul punto, e sempre alla luce del principio ermeneutico suggerito dalle SS.UU., costituisce dato di non poco momento la circostanza dell'opposizione dei due maggiori creditori chirografari atteso che l'applicazione della norma così come proposta non deve comunque comportare uno sbilanciamento delle parti in danno del ceto creditorio.

Pertanto, la circostanza che si sia provveduto a versare, per il soddisfacimento del ceto creditorio, una minima percentuale (circa 0,50%) di tutta la debitoria iscritta al passivo fallimentare induce il Collegio a ritenere insussistente la condizione oggettiva della parzialità di pagamenti richiesta per la concedibilità del beneficio.

In proposito, il Collegio ritiene che a nulla rilevi che il curatore abbia relazionato favorevolmente riferendo l'assenza di comportamenti delittuosi e la condotta sempre collaborativa del richiedente; invero, sulla scorta della pronuncia delle S.U., il dato comportamentale del creditore deve essere sì valorizzato ma mai disgiuntamente, ai fini dell'inesigibilità, dal giudizio circa l'avvenuto soddisfacimento

parziale dei crediti demandato al giudice del merito.

Sicchè il punto di equilibrio tra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno sul mercato, da parte del debitore, e del soddisfacimento dei crediti, da parte dei creditori, va individuato in una lettura che consenta la verifica dell'aspetto "soggettivo" (ivi compreso la mancanza di condotte del fallito finalizzate a creare o a contribuire a creare ritardi procedurali) e di quello "oggettivo" riferibile agli importi concretamente distribuiti con riferimento all'entità dello stato passivo approvato.

Ogni ulteriore considerazione si profila superflua e la domanda va rigettata.

Nulla per le spese.

Visti gli artt. 142 ss. l. fall.

Rigetta la domanda di esdebitazione proposta da ~~_____~~.

Roma, 6 - 12 - 11

Il Giudice est.

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 DIC 2011



IL PRESIDENTE
MARIO RICCI
Capriani

